



N. 1 / 2008 Reg. Sent.  
N. 34 e 142 / 07 Reg. Gen.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, composto dai signori:

Luigi Passanisi - Presidente  
Giuseppe Caruso - Consigliere, relatore/estensore  
Caterina Criscenti - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sui ricorsi n. **34/2007** e n. **142/2007**, proposti dal prof. Rosario **Pietropaolo**, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Manforte ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso lo studio dell'avv. Carlo Fiumanò, via G. De Nava n. 59;

**C O N T R O**

**l'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria**, in persona del legale rappresentante pro tempore;

il **Ministero dell'università e della ricerca**, in persona del Ministro pro tempore;

entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello stato di Reggio Calabria, domiciliataria;

e

**NEI CONFRONTI**


del prof. Massimo **Giovannini**, rappresentato e difeso dall'avv. Aristide Police ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso lo studio dell'avv. Sergio Florio, via Miraglia n. 19, ricorrente incidentale nel ric. n. 142/2007;

del prof. Francesco **Blandino** (limitatamente al ricorso n. 34/2007), rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Florio ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso lo studio di questi, via Miraglia n. 19, ricorrente incidentale nel ric. n. 34/2007;

**PER L'ANNULLAMENTO**

quanto al ricorso n. 34/2007

- del risultato delle operazioni elettorali svoltesi nella seduta di ballottaggio del 20 dicembre 2006, secondo cui il prof. Massimo Giovannini ed il ricorrente hanno riportato, rispettivamente, per l'elezione a Rettore, un totale "pesato" di voti 107,675 e 106,35; nonché di tutti gli atti connessi per presupposizione o per relazione procedimentale, compreso l'elenco degli elettori ammessi al voto, con particolare riguardo alla posizione del prof. Blandino, illegittimamente mantenuto in servizio oltre il settantesimo anno d'età, sulla base di provvedimento di estremi scon-



sciuti, da intendersi comunque impugnato; con conseguente correzione del risultato del ballottaggio e declaratoria della nomina del ricorrente alla carica di Rettore dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria;

- del decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 17 gennaio 2007, recante la nomina del prof. Giovannini a Rettore dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria, per il quadriennio 2006/2010 (impugnato con motivi aggiunti);

quanto al ricorso n. 142/2007

- del provvedimento di cui alla nota del Ministero dell'università e della ricerca n. 4557 del 6 dicembre 2006, con la quale - anziché nominare il ricorrente Rettore dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria per il quadriennio 2006/2010, in esito alla votazione di ballottaggio svoltasi il 12 luglio 2006 - si dispone l'indizione di un nuovo ballottaggio;

- di tutti gli atti consequenziali, ivi compresi le nuove elezioni e la nomina a Rettore del Prof. Giovannini; nonché, ove occorra

- dell'art. 22, comma 12, dello Statuto di autonomia dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria - emanato con decreto rettorale n. 390 del 29 giugno 1995 e

succ. modif. - e di tutte le altre norme e disposizioni applicative recanti il principio secondo cui, anche nel ballottaggio per l'elezione del Rettore, la votazione non sarebbe valida senza la partecipazione di almeno il sessanta per cento degli aventi diritto tra i professori di ruolo;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimare;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei controinteressati ed i ricorsi incidentali dagli stessi proposti (rispettivamente, nel ric. n. 34/2007 dal prof. Blandino e nel ric. n. 142/2007 dal prof. Giovannini);

Visti i motivi aggiunti proposti dal ricorrente nel ricorso n. 34/2007;

Viste le ordinanze di questo Tribunale nn. 119 e 121 del 7 marzo 2007 che - nel primo caso a conferma del decreto del Presidente di questo Tribunale n. 57 del 23 gennaio 2007 - hanno rigettato le domande di sospensione cautelare dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;

Vista la documentazione depositata in giudizio dall'amministrazione il 16 febbraio 2007, in esecuzione dell'ordinanza istruttoria di questo Tribunale n. 63 del 31



gennaio 2007, nonché il verbale dell'esame in contraddittorio della stessa, svolto dal giudice delegato Cons. Giuseppe Caruso in data 6 marzo 2007, giusta decreto del Presidente di questo Tribunale n. 2 del 23 febbraio 2007;

Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Giuseppe Caruso;

Uditi, nella pubblica udienza del 10 ottobre 2007, l'avv. G. Monforte per il ricorrente, l'avv. S. Florio, anche in sostituzione dell'avv. A. Police, per i controinteressati e l'avvocato dello Stato R. Antillo per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

### **FATTO**

Con atto notificato l'8 gennaio 2007 e depositato il 10 gennaio 2007 (ric. n. 34/2007), il prof. Rosario Pietropaolo impugna il risultato delle operazioni elettorali svoltesi nella seduta di ballottaggio del 20 dicembre 2006, secondo cui il prof. Massimo Giovannini ed il ricorrente hanno riportato, rispettivamente, per l'elezione a Rettore dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria, un tota-

"pesato" di voti 107,675 e 106,35. Impugna, altresì, tutti gli atti connessi per presupposizione o per relazione procedimentale, compreso l'elenco degli elettori ammessi al voto, con particolare riguardo alla posizione del prof. Francesco Blandino, illegittimamente mantenuto in servizio oltre il settantesimo anno d'età, sulla base di provvedimento di estremi sconosciuti, da intendersi comunque impugnato. Chiede pure la conseguente correzione del risultato del ballottaggio e la declaratoria della sua nomina a Rettore dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria.

Deduce i seguenti motivi:

- I) Illegittima ammissione al voto di un docente. Il prof. Francesco Blandino non avrebbe dovuto partecipare alla votazione, in quanto alla data della stessa aveva già compiuto il 70° anno d'età e non avrebbe avuto titolo a permanere ulteriormente in servizio.
- II) Mancato annullamento di scheda nulla. Una delle schede conteggiate a favore del prof. Giovannini recherebbe un chiaro segno di riconoscimento (doppio crocesegno) ed avrebbe pertanto dovuto essere annullata.



Con motivi aggiunti notificati il 19 gennaio 2007 e depositati il 22 gennaio 2007, il ricorrente impugna il decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 17 gennaio 2007, recante la nomina del prof. Giovannini a Rettore dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria, per il quadriennio 2006/2010.

Deduce che il prof. Blandino, alla data di adozione del provvedimento di mantenimento in servizio fino al 70° anno d'età, non avrebbe avuto titolo a tale beneficio, non avendo lo *status* di professore ordinario. In ogni caso, Egli non avrebbe potuto fruire di nuovo della permanenza in servizio per un ulteriore biennio, ex art. 16 del D.Lg.vo n. 503/1992, avendone già beneficiato quale professore associato.

Oltre che per invalidità derivata da quella del presupposto procedimento di elezione, il decreto ministeriale di nomina a Rettore del prof. Giovannini sarebbe inficiato da vizi propri: mancato avviso al ricorrente dell'avvio del procedimento, difetto di motivazione e sviamento.

Si sono costituiti in giudizio sia l'amministrazione intimata, sia i controinteressati ed hanno dedotto l'incompetenza territoriale del Tribunale, nonché l'inammissibilità sotto vari profili e, comunque,



l'infondatezza del ricorso. Il prof. Blandino ha pure proposto ricorso incidentale avverso i decreti rettorali nn. 206 del 12 aprile 2000, 920 del 19 dicembre 2002, 628 del 18 novembre 2004 e 393 del 15 settembre 2005, sostenendo, in definitiva, di aver titolo a permanere in servizio non fino al 31 ottobre 2007, bensì fino al 30 settembre 2008 o, almeno, fino al 31 marzo 2008.


Con successivo atto, notificato l'8 febbraio 2007 e depositato il 15 febbraio 2007 (ric. n. 142/2007), il prof. Pietropaolo impugna anche il provvedimento di cui alla nota del Ministero dell'università e della ricerca n. 4557 del 6 dicembre 2006, con la quale - anziché nominare il ricorrente Rettore dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria per il quadriennio 2006/2010, in esito alla votazione di ballottaggio svoltasi il 12 luglio 2006 - si dispone l'indizione di un nuovo ballottaggio. Impugna, altresì, tutti gli atti consequenziali, ivi compresi le nuove elezioni e la nomina a Rettore del Prof. Giovannini, nonché, ove occorra l'art. 22, comma 12, dello Statuto di autonomia dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria - emanato con decreto rettorale n. 390 del 29 giugno 1995 e succ. modif. - e tutte le altre norme e disposizioni applicative recanti il principio secondo cui, anche nel ballot-



taggio per l'elezione del Rettore, la votazione non sarebbe valida senza la partecipazione di almeno il sessanta per cento degli aventi diritto tra i professori di ruolo.

Fa presente che, a seguito della votazione di ballottaggio del 12 luglio 2006, che lo aveva visto eletto, il Ministero dell'università e della ricerca, rilevando l'assenza del quorum strutturale del 60 per cento dei docenti di ruolo, aveva invitato l'Università a valutare l'adozione dei provvedimenti di competenza riguardo alla reiterazione della votazione (nota n. 3509 del 28 settembre 2006). La competente Commissione, tuttavia, ha ribadito, nella seduta straordinaria del 2 ottobre 2006, di ritenere valida la votazione del 12 luglio 2006, non potendosi considerare necessario, nella votazione di ballottaggio, il quorum strutturale del quale il Ministero aveva rilevato l'assenza.

A questo punto il Ministero ha richiesto, al riguardo, il parere del Consiglio di Stato, che lo ha reso, nel senso della necessità del quorum strutturale in questione (C.S., II, n. 4081 del 15 novembre 2006). Con l'impugnata nota n. 4557 del 6 dicembre, a firma del Direttore generale per l'università, il Ministero ha invitato il prof. Pietropao-  
*lo, quale Decano d'Ateneo, "a voler indire le elezioni per il rinnovo del ballottaggio in ottemperanza al parere del*



*Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Seconda il 15 novembre 2006, di cui si allega copia".*

Avverso detta nota il ricorrente deduce i seguenti motivi:

- III) Violazione dell'art. 22, comma dodicesimo, dello Statuto di autonomia dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria. La disposizione in epigrafe, contrariamente quanto sostenuto dal Ministero, richiederebbe la presenza del 60 per cento dei professori di ruolo solo in occasione delle prime tre votazioni per l'elezione del Rettore e non per il successivo ballottaggio.
- IV) Violazione degli articoli 2, 51 e 97 della Costituzione. Se dovesse interpretarsi nel senso di richiedere il quorum del 60 per cento dei professori di ruolo anche in occasione del ballottaggio, la disposizione statutaria rischierebbe di rimandare all'infinito l'elezione del Rettore, con conseguente violazione delle disposizioni costituzionali in epigrafe.
- V) Invalidità derivata. Tutti gli atti della nuova procedura di ballottaggio successivi alla nota mini-



steriale in questione sarebbero illegittimi in via derivata e consequenziale.

Si sono costituiti in giudizio sia le amministrazioni intimata, sia il controinteressato prof. Giovannini, sostenendo l'incompetenza territoriale del Tribunale, nonché la tardività, l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame.

Il prof. Giovannini ha pure proposto ricorso incidentale, contestando la legittimità del ballottaggio svoltosi il 12 luglio 2006, in quanto la procedura sarebbe stata "sospesa" dal Pro Rettore vicario ed in quanto avrebbe partecipato al voto il prof. Blandino.

Con successive memorie le parti hanno ribadito ed ampliato le rispettive argomentazioni. In particolare, il ricorrente ha sostenuto, richiamando la sentenza di questo Tribunale n. 25 del 17 gennaio 2007, che - qualora da interpretare come impositiva di un quorum anche nel ballottaggio - la disposizione statutaria concernente il ballottaggio dovrebbe disapplicarsi, perché in contrasto con le previsioni dell'art. 97, terzo comma, del D.P.R. n. 382/1980.

I ricorsi sono stati assunti in decisione nella pubblica udienza del 10 ottobre 2007.

**DIRITTO**



1. In via preliminare, il collegio ritiene che, attesa l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva, i ricorsi in esame vadano riuniti.

2. E' logicamente prioritario l'esame del ricorso n. 142/2007, che - sebbene proposto successivamente rispetto al ric. n. 34/2007 - concerne l'esito del precedente ballottaggio per l'elezione del Rettore dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria, svoltosi il 12 luglio 2006, mentre il predetto ric. n. 34/2007 riguarda la votazione del 20 dicembre 2006, tenutasi a seguito di rinnovazione della procedura.

Con il ric. n. 142/2007, il prof. Pietropaolo contesta, infatti, il provvedimento di cui alla nota del Ministero dell'università e della ricerca n. 4557 del 6 dicembre 2006, con la quale - anziché nominare il ricorrente Rettore dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria per il quadriennio 2006/2010, in esito alla votazione di ballottaggio svoltasi il 12 luglio 2006 - si dispone l'indizione di un nuovo ballottaggio. Impugna, altresì, ove occorra, l'art. 22, comma 12, dello Statuto di autonomia dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria - emanato con decreto rettorale n. 390 del 29 giugno 1995 e succ. modif. - e tutte le altre norme e disposizioni appli-



cative recanti il principio secondo cui, anche nel ballottaggio per l'elezione del Rettore, la votazione non sarebbe valida senza la partecipazione di almeno il sessanta per cento degli aventi diritto tra i professori di ruolo.

Fa presente che, a seguito della votazione di ballottaggio del 12 luglio 2006, che lo aveva visto eletto, il Ministero dell'università e della ricerca, rilevando l'assenza del quorum strutturale del 60 per cento dei docenti di ruolo, aveva invitato l'Università a valutare l'adozione dei provvedimenti di competenza riguardo alla reiterazione della votazione (nota n. 3509 del 28 settembre 2006). La competente Commissione, tuttavia, ha ribadito, nella seduta straordinaria del 2 ottobre 2006, di ritenere valida la votazione del 12 luglio 2006, non potendosi considerare necessario, nella votazione di ballottaggio, il quorum strutturale del quale il Ministero aveva rilevato l'assenza.

A questo punto il Ministero ha richiesto, al riguardo, il parere del Consiglio di Stato, che lo ha reso, nel senso della necessità del quorum strutturale in questione (C.S., II, n. 4081 del 15 novembre 2006). Con l'impugnata nota n. 4557 del 6 dicembre, a firma del Direttore generale per l'università, il Ministero ha invitato il prof. Pietropao-  
lo, quale Decano d'Ateneo, "a voler indire le elezioni per il

*rinnovo del ballottaggio in ottemperanza al parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Seconda il 15 novembre 2006, di cui si allega copia".*

**2. a)** Va, innanzi tutto, osservato che l'eccezione di incompetenza territoriale di parte resistente non può essere accolta, perché non proposta nelle forme (regolamento di competenza) prescritte nel giudizio amministrativo per sollevare simili questioni.

**2. b)** Il ricorso è inammissibile.

Occorre osservare che, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.P.R. n. 382/1980, la procedura per l'elezione del Rettore è indetta "dal decano dei professori ordinari, il quale provvede altresì alla costituzione di un seggio elettorale e alla designazione del professore ordinario che dovrà presiederlo". L'autorità preposta allo svolgimento della procedura elettorale è pertanto il Decano, cui la legge attribuisce le relative potestà.

Secondo l'art. 2 del D. Lgv. Lgt. n. 264/1944, "i rettori delle Università e i direttori degli Istituti superiori governativi sono eletti a maggioranza di voti dal Corpo accademico e nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione" (oggi dell'università e della ricerca).



Tale disposizione (anteriore alla Costituzione Repubblicana), va peraltro inquadrata nel vigente sistema, ispirato all'art. 33 della Costituzione, che riconosce alle Università autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile (v. art. 6 della legge n. 168/1989; nonché Corte cost. 16 giugno 2006, n. 233; 27 novembre 1998, n. 383, e C.S., VI, 23 settembre 1998, n. 1269).

E' dunque dubitabile che essa possa oggi interpretarsi nel senso di attribuire al Ministro un potere di controllo dell'esito delle elezioni, sì da consentirgli *sic et simpliciter* di imporne la ripetizione.

E d'altronde, nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, il Ministero non ha in realtà imposto la sua interpretazione dello Statuto di autonomia dell'Università "Mediterranea", ma si è limitato ad invitare l'Università "a voler indire le elezioni per il rinnovo del ballottaggio", senza che ad un simile invito (del tutto analogo al quello in precedenza formulato con la nota n. 3509 del 28 settembre 2006) possa riconoscersi, anche sul piano testuale, contenuto provvedimento.

La ripetizione del ballottaggio, dunque, non è dipesa dall'"invito" ministeriale, ma dall'adesione allo stesso da parte del Decano, che - sia pure, forse, ritenendosi, erro-

neamente, a ciò tenuto - ha indetto una nuova votazione, con nota n. 17141 dell'11 dicembre 2006.

Quest'ultimo provvedimento, l'unico effettivamente lesivo dell'interesse del prof. Pietropaolo a vedere riconosciuta la sua elezione nel ballottaggio del 12 luglio 2006, è stato, per un verso, assunto dallo stesso interessato, nella qualità di Decano, senza riserva alcuna, e, per altro verso, non viene comunque impugnato.

**2. c)** in relazione alle considerazioni che precedono, il ricorso n. 142/2007 deve dichiararsi inammissibile, perché proposto avverso atto endoprocedimentale non avente effetti lesivi della posizione giuridica del ricorrente e per mancata contestazione del provvedimento effettivamente lesivo di questa.

**3.** Si deve ora passare all'esame del ricorso n. 34/2007, con il quale il prof. Pietropaolo insorge avverso il risultato delle operazioni elettorali svoltesi nella seduta di ballottaggio del 20 dicembre 2006, secondo cui il prof. Massimo Giovannini ed il ricorrente hanno riportato, rispettivamente, per l'elezione a Rettore dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria, un totale "pesato" di voti 107,675 e 106,35. Il ricorrente impugna pure tutti gli atti connessi per presupposizione o per relazione proce-




dimentale, compreso l'elenco degli elettori ammessi al voto, con particolare riguardo alla posizione del prof. Francesco Blandino, illegittimamente mantenuto in servizio oltre il settantesimo anno d'età, sulla base di provvedimento di estremi sconosciuti, da intendersi comunque impugnato.

**3. a)** Anche in questo caso, va, innanzi tutto, osservato che l'eccezione di incompetenza territoriale di parte resistente non può essere accolta, perché non proposta nelle forme (regolamento di competenza) prescritte nel giudizio amministrativo per sollevare simili questioni.

**3. b)** Ragioni di economia processuale consigliano di affrontare per primo il II) motivo della narrativa in fatto, con cui il ricorrente sostiene che a favore del prof. Giovannini sarebbe stata conteggiata una scheda recante chiaro segno di riconoscimento (doppio crocesegno).

A prescindere da ogni considerazione sulla configurabilità o meno di un segno di riconoscimento in scheda votata con doppia croce, la censura è infondata in fatto.

Ed invero, dall'esame delle schede votate a favore del prof. Giovannini (v. verbale istruttorio del 6 marzo 2007) non è risultata sussistente alcuna scheda votata nel modo censurato dal ricorrente.



**3. c)** L'infondatezza del II) motivo, sopra acclarata, comporta l'inammissibilità del I) motivo e dell'intero ricorso "principale" n. 34/2007.

Infatti, anche se fosse fondata la censura relativa alla partecipazione alla votazione del prof. Blandino - che secondo il ricorrente non avrebbe avuto titolo al mantenimento in servizio dopo il 70° anno d'età - I voti riportati dal prof. Giovannini potrebbero al più calare da 107,675 a 106,675 e resterebbero dunque sufficienti a mantenere la prevalenza di questi sul ricorrente, che ha riportato voti 106,35.

Ciò comporta l'inammissibilità del I) motivo e del ricorso principale, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza in campo elettorale.

Si fa riferimento all'orientamento in base al quale, nell'ambito di un procedimento elettorale, l'irrilevanza degli errori rappresentati va evidenziata anche sotto il profilo della loro incidenza sul complessivo risultato delle elezioni, secondo il principio della prova di resistenza, per cui una giusta composizione tra esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale non consente di pronunciare l'annullamento degli




atti impugnati e dei voti così espressi, se la loro illegittimità non influisca in concreto sui risultati, modificando l'esito finale della votazione (C.S., V, 13 giugno 2006, n. 3488).

**3. d)** Va, comunque, esaminata, nella parte in cui deduce vizi propri, l'impugnativa di altro provvedimento, proposta dal ricorrente con successivi motivi aggiunti, giacché le questioni introdotte con "motivi aggiunti", ex art. 1 della legge n. 205/2000, possono essere validamente decise anche se il ricorso principale risulti inammissibile o improcedibile, purché tali motivi siano rivolti, come avviene nella specie, contro un provvedimento diverso rispetto a quello o a quelli oggetto della impugnativa principale e possano, pertanto, essere considerati, al fine della decisione, alla stregua di un distinto ricorso (T.A.R. Campania, Salerno, II, 1 dicembre 2004, n. 271).

Detta impugnativa - proposta dal ricorrente avverso il decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 17 gennaio 2007, recante la nomina del prof. Giovannini a Rettore dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria, per il quadriennio 2006/2010 - risulta infondata.

Non può infatti considerarsi dovuto ai candidati rimasti soccombenti - anche se essi abbiano adito le vie



giurisdizionali avverso l'esito delle operazioni elettorali - alcun avviso di avvio del procedimento di nomina a Rettore del candidato risultato eletto nel ballottaggio.

Né il decreto di nomina, che richiama tutti i verbali delle votazioni ed il parere del Consiglio di Stato, può ritenersi affetto da difetto di motivazione o sviamento.

**3. e)** In connessione a quanto precede, il ricorso n. 34/2007 va dichiarato inammissibile, mentre i motivi aggiunti allo stesso vanno rigettati.

**4.** Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, il collegio ritiene di statuire sui ricorsi in epigrafe come segue:

- dichiarare inammissibile il ricorso n. 34/2007 e rigettare i motivi ad esso aggiunti;
- dichiarare inammissibile il ricorso n. 142/2007.

**5.** Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di causa.

**P. Q. M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria - riunisce i ricorsi in epigrafe ed in ordine ad essi statuisce nei termini seguenti:

- dichiara inammissibile il ricorso n. 34/2007 e rigetta i motivi ad esso aggiunti;



- dichiara inammissibile il ricorso n. 142/2007.


- compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari dei giudizi.

Ordina all'autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 10 ottobre / 21 novembre 2007.

L'ESTENSORE

(Giuseppe Caruso)




IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

(Luigi Passanisi)



DEPOSITATA PRESSO LA  
SEGRETERIA DEL T.A.R.

OGGI 15 GEN. 2008